

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 3 del 20 gennaio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 414 della medesima legge.

Legge Regionale 20 gennaio 1977, n. 5.

«Integrazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 36»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1
Norma transitoria

Fino a quando non sarà approvato il piano ospedaliero regionale di cui all'art. 2 della legge 4 settembre 1974, n. 50, è sospeso il punto 4 del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 36.

La Regione, pertanto, è autorizzata a concedere contributi per il completamento delle opere ospedaliere, in assenza della certificazione prevista dal precitato punto 4.

La concessione di tali contributi è subordinata al parere della Quinta Commissione Consiliare, tenendo conto del programma relativo alla utilizzazione dell'intera somma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 20 gennaio 1977

Russo